

TI_GERICHTE 35.2000.84 vom 18. August 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-08-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2000.84

FR: TI_GERICHTE 35.2000.84 du 18 août 2000

IT: TI_GERICHTE 35.2000.84 del 18 agosto 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 10

settembre 1999 come un'offerta di modifica del guadagno assicurato originariamente pattuito, offerta che egli, sempre alla luce del poc'anzi menzionato scritto, era inoltre legittimato ad accettare tacitamente (cfr. I, p. 3). Questa tesi è avversata dalla _____, a mente della quale "... dal tenore di detto scritto si può - oggettivamente - concludere che l'aumento della somma assicurata non era automatico ma, unicamente, facoltativo atteso come la riscossione dei premi sarebbe stata adeguata - solo ed esclusivamente - nel caso in cui l'assicurato avesse sollecitato una nuova copertura. In quest'ottica, non bisogna certo dimenticare che si tratta di una copertura di natura facoltativa e come tale la fissazione di un massimo assicurabile dimostra - palesemente - che l'interessato può pattuire una copertura inferiore: la volontà dell'assicurato è regina" (V, p. 3). Da quanto precede risulta dunque che fra le parti vi è divergenza relativamente al significato da attribuire allo scritto 10 settembre 1999 della _____. In casi del genere, per risolvere il problema, si applica il cosiddetto principio dell'affidamento, giusta il quale le dichiarazioni di volontà si interpretano nel senso che il destinatario poteva e doveva loro attribuire, secondo le regole della buona fede. In altri termini, per decidere dell'esistenza e del contenuto di un atto giuridico, sul cui senso le parti divergono, si deve considerare il senso che il destinatario poteva e doveva ragionevolmente attribuire alla dichiarazione di volontà, tenuto conto di tutte le circostanze. In questo caso, ciò che è determinante non è la volontà reale che l'autore ha effettivamente avuto, ma bensì il senso oggettivo che la dichiarazione di volontà poteva avere per il suo destinatario (cfr. P. Gauch/W. R. Schluemp/P. Tercier, *Partie générale du droit des obligations*, Tome I, Zurigo 1982, p. 38ss.; P. Engel, *Traité des obligations en droit suisse*, Berna 1997, p. 216s.). In casu, questa Corte è dell'avviso che _____, letto lo scritto 10 settembre 1999 della _____, poteva (e doveva) ragionevolmente credere che la somma assicurata sarebbe stata aumentata a fr. 106'800.-- a far tempo dal 1° gennaio 2000, senza ulteriori formalità. Contrariamente a quanto preteso dall'assicuratore convenuto in sede d'interrogatorio di causa (cfr. VIII), il riferimento concreto al numero di polizza di _____, l'indicazione che il nuovo importo sarebbe stato vincolante sia per il calcolo delle prestazioni assicurative in caso di sinistro sia per la riscossione dei premi nonché il fatto d'aver invitato l'assicurato a prendere contatto con l'_____ soltanto in caso di dubbio, sono circostanze che fanno sì che lo scritto 10 settembre 1999, oggettivamente, non possa essere interpretato come una semplice circolare informativa generica. Con la propria risposta di causa, così come era già stato il caso in sede di decisione su opposizione (cfr. doc. _), l'assicuratore LAINF ha fatto valere che _____, qualora avesse

effettivamente avuto la volontà di modificare la sua copertura, avrebbe dovuto contattare un consulente esterno. Questa tesi non può essere condivisa, giacché - considerato il tenore della summenzionata lettera - l'assicurato era legittimato a credere che, in assenza di reazioni da parte sua, la _____ avrebbe senz'altro proceduto ad adattare il contratto d'assicurazione, aumentandone la somma assicurata. A questo preciso riguardo, il TCA osserva che _____ era stato invitato semplicemente a prendere conoscenza della modifica (cfr. doc. _: "La preghiamo di prendere conoscenza") ed a contattare la _____ unicamente in caso di domande (cfr. doc. _: "Se ha delle domande da porre ci telefoni e le saremo volentieri d'aiuto"). Quindi, è lecito concludere che se l'assicurato non ha reagito allo scritto 10 settembre 1999 della _____, è evidentemente perché era d'accordo con il suo contenuto. D'altra parte, è del tutto comprensibile che l'assicurato fosse interessato alla modifica della somma assicurata, dal momento in cui il suo guadagno annuo effettivo era comunque ancora ben superiore all'importo di fr. 106'800.-- (cfr. doc. _). Nel corso dell'interrogatorio di causa 2 aprile 2001, l'assicuratore infortuni convenuto ha avuto modo d'affermare che per gli assicurati facoltativi che avevano assicurato il guadagno massimo, era stato previsto, quale prassi, di contattarli durante i primi mesi del 2000 per chiedere loro se intendessero o meno modificare il contratto d'assicurazione. Nell'affermativa, la modifica avrebbe avuto luogo con effetto retroattivo al 1° gennaio 2000 (cfr. VIII). Ammesso che ciò corrisponda al vero (siccome tale affermazione contrasta con quanto precedentemente sostenuto e cioè che sarebbe spettato all'assicurato sincerarsi della propria posizione presso l'assicuratore), a mente dello scrivente TCA, questa prassi si appalesa come irragionevole, nella misura in cui la _____, logicamente, avrebbe dovuto prendere contatto con i propri assicurati prima dell'entrata in vigore della nuova somma assicurata. Un simile passo avrebbe certamente permesso d'evitare discussioni, qualora un sinistro fosse accaduto nel frattempo, come è effettivamente stato il caso nella presente fattispecie. Avendo invece adottato un'altra prassi l'assicuratore deve sopportarne tutte le conseguenze. In esito a quanto precede, questa Corte ritiene che _____, fidandosi dei termini utilizzati nella nota lettera 10 settembre 1999, poteva (e doveva) credere che la _____ - senza ulteriori formalità - avrebbe portato a fr. 106'800.-- il guadagno annuo assicurato a decorrere dal 1° gennaio 2000. D'altro canto, nulla nel summenzionato scritto poteva in qualche modo lasciare immaginare che l'assicurato avrebbe lui stesso dovuto prendere contatto con l'assicuratore per sollecitare la modifica del contratto. Se ne deduce, quindi, che le prestazioni spettanti ai qui ricorrenti, specificatamente le rendite per superstiti, vanno calcolate su un guadagno annuo assicurato di fr. 106'800.--.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.